



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 11

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TRA I GESTORI ACQUE DEL CHIAMPO E ACQUEVENETE SPA

L'anno duemilaventitre, il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30** si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^a, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. In particolare l'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e l'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^a del Decreto stesso;
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. che ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, in osservanza della suddetta normativa nazionale, confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

DATO ATTO che:

- ◆ in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
- ◆ in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

RICHIAMATA la nota del Gestore Acque del Chiampo prot. 6830 del 20.07.2023 con la quale richiedeva l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della Convenzione allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, per la regolamentazione del servizio di fognatura e depurazione definiti tra Acque del Chiampo Spa e Acquevenete Spa;

PREMESSO che:

- Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di 10 Comuni della Provincia di Vicenza e opera nell'ATO Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo";
- ACQUEVENETE S.P.A., a sua volta, è gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione";

- in data 20/12/2012 ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e ACQUEVENETE S.P.A. (al tempo denominata CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.) sottoscrivevano una convenzione volta alla regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine al collettamento degli scarichi fognari delle utenze del Comune di Sarego (VI), in gestione ad ACQUEVENETE S.P.A., all'impianto di depurazione di Lonigo (VI) gestito da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.;
- nello specifico, tale convenzione veniva stipulata a seguito dell'ultimazione da parte di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. dei lavori di posa di condotte fognarie, oltre che di realizzazione di impianti di sollevamento, al fine di convogliare i reflui provenienti dalle utenze site nella Frazione Vo' del Comune di Brendola (VI) e i reflui provenienti dal Comune di Sarego (VI) verso il depuratore di Lonigo (VI), reflui che, limitatamente alla tratta che insiste sulla strada Provinciale "della Favorita", dall'incrocio di quest'ultima con via Palazzetto sino all'incrocio con via P. Melotto, transitano attraverso la condotta fognaria esistente nel Comune di Sarego (VI) in gestione a ACQUEVENETE S.P.A.;
- è ora intenzione delle Parti stipulare un nuovo accordo, in sostituzione di quello sottoscritto in data 20/12/2012, con lo scopo di disciplinare i reciproci obblighi, anche tariffari, derivanti dalla gestione dei tratti di fognatura meglio descritti al punto che precede, tenendo conto delle rispettive tratte di competenza e dell'attività di depurazione dei reflui fognari che vi vengono convogliati;
- per quanto sopra indicato occorre regolare i rapporti tra i due gestori, come le parti intendono fare con la convenzione allegata al presente atto e parte integrante;

CONSIDERATO inoltre che, l'allegato schema di convenzione è stata già approvata in sede di Consiglio di Amministrazione del gestore Acque del Chiampo nella seduta del 31.10.2023;

DELIBERA

1. di prendere atto quanto descritto in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio di fognatura e depurazione tra i gestori Acque del Chiampo Spa e Acquevenete Spa allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
3. di trasmettere la seguente deliberazione al gestore Acque del Chiampo e al Consiglio di Bacino Bacchiglione e ad Acquevenete Spa.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

NON DOVUTO

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

CONVENZIONE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TRA I GESTORI “ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.” E “ACQUEVENETE S.P.A.”

* * * *

Tra:

- **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**, con sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20 (c.f.: 81000070243, p. iva: 02728750247), legalmente rappresentata danato a.....il.....(c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....

e

- **ACQUEVENETE S.P.A.**, con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A (c.f. e p.iva: 00064780281), legalmente rappresentata da, nato a..... il.....(c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di ACQUEVENETE S.P.A., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

(di seguito anche denominate, congiuntamente, **Parti** e/o, singolarmente, **Parte**)

PREMESSO CHE

- a) ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”;
- b) ACQUEVENETE S.P.A., a sua volta, è gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”;
- c) in data 20/12/2012 ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e ACQUEVENETE S.P.A. (al tempo denominata CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.) sottoscrivevano una convenzione volta alla regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine al collettamento degli scarichi fognari delle utenze del Comune di Sarego (VI), in gestione ad ACQUEVENETE S.P.A., all'impianto di depurazione di Lonigo (VI) gestito da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.;
- d) Nello specifico, tale convenzione veniva stipulata a seguito dell'ultimazione da parte di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. dei lavori di posa di condotte fognarie, oltre che di realizzazione di impianti di sollevamento, al fine di convogliare i reflui provenienti dalle utenze site nella Frazione Vo' del Comune di Brendola (VI) e i reflui provenienti dal Comune di Sarego (VI) verso il depuratore di Lonigo (VI), reflui che, limitatamente alla tratta che insiste sulla strada Provinciale “della Favorita”, dall'incrocio di

quest'ultima con via Palazzetto sino all'incrocio con via P. Melotto, transitano attraverso la condotta fognaria esistente nel Comune di Sarego (VI) in gestione a ACQUEVENETE S.P.A.;

- e) è ora intenzione delle Parti stipulare un nuovo accordo, in sostituzione di quello sottoscritto in data 20/12/2012, con lo scopo di disciplinare i reciproci obblighi, anche tariffari, derivanti dalla gestione dei tratti di fognatura meglio descritti al punto che precede, tenendo conto delle rispettive tratte di competenza e dell'attività di depurazione dei reflui fognari che vi vengono convogliati;
- f) la presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" con delibera n. ____ del ____ e dal Consiglio di Bacino "Bacchiglione" con delibera n. ____ del ____.

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti come sopra identificate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, quali presupposti e manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 2 - Oggetto

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. continuerà a gestire la condotta di scarico e l'impianto di sollevamento esistente nel Comune di Sarego (VI) in Via Dell'Agricoltura, località Meledo.

ACQUEVENETE S.P.A., a sua volta, continuerà a gestire i tratti di fognatura al tempo realizzati dalla stessa ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e siti nel Comune di Sarego (VI). A migliore identificazione dei su descritti tratti di fognatura rispettivamente in gestione alle Parti, si allega alla presente convenzione, previo esame ed approvazione delle Parti stesse, una planimetria in cui il tracciato della fognatura gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è raffigurato con il colore blu, mentre il tracciato della fognatura gestita da ACQUEVENETE S.P.A. è raffigurato con il colore rosso (Allegato 1).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. si impegna a convogliare i reflui provenienti dal Comune di Brendola (VI) in maniera costante nelle ventiquattro ore, mediante l'utilizzo dell'apposita vasca di equalizzazione, al fine di non sovraccaricare la rete fognaria del Comune di Sarego (VI).

ACQUEVENETE S.P.A. provvederà a convogliare i reflui provenienti dal Comune di Brendola e dal Comune di Sarego (VI) sino al depuratore di Lonigo (VI).

Art. 3 - Misuratori di portata

Al fine di consentire le necessarie verifiche tecniche a garanzia del servizio, le Parti si impegnano a mantenere in funzione i due misuratori di portata collocati nei seguenti punti di interscambio:

1. misuratore collocato nel punto di immissione dei reflui del Comune di Brendola (VI) nella rete fognaria del Comune di Sarego (VI) - località via dell'Agricoltura -, la cui manutenzione e verifica di corretto funzionamento sarà di competenza di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.;
2. misuratore collocato sulla rete fognaria del Comune di Sarego (VI) a confine con il Comune di Lonigo (VI) - località via P. Melotto - la cui manutenzione e verifica di corretto funzionamento sarà di competenza di ACQUEVENETE S.P.A.

A migliore identificazione dei luoghi in cui sono posizionati i su richiamati misuratori di portata, si allega alla presente convenzione, previo esame ed approvazione delle Parti, planimetria in cui la collocazione dei due misuratori è evidenziata con il colore giallo (Allegato 1).

Art. 4 – Controlli sugli scarichi dei reflui del Comune di Sarego (VI) nella rete fognaria del Comune di Lonigo (VI)

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. emetterà i regolamenti, le norme tecniche ed i limiti di emissione relativi agli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dal Comune di Sarego (VI) nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a comunicare gli stessi ad ACQUEVENETE S.P.A. ogniqualvolta vi sia una variazione degli stessi.

ACQUEVENETE S.P.A. effettuerà i controlli sulla conformità degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dal Comune di Sarego (VI) ai parametri stabiliti dalle norme regolamentari di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., nonché dalla normativa nazionale e regionale, dando comunicazione degli esiti analitici ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., con cadenza annuale e nel caso in cui si rilevasse un supero, entro 30 giorni dal rilievo del supero.

Competerà ad ACQUEVENETE S.P.A. esercitare i controlli relativi agli adempimenti delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione al titolare dello scarico, nonché provvedere, sulla scorta dei controlli effettuati, agli adempimenti conseguenti previsti dalle normative vigenti in caso di non conformità degli scarichi.

Competerà ad ACQUEVENETE S.P.A., previo parere favorevole di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., rilasciare le autorizzazioni ed i rinnovi di autorizzazioni allo scarico

nella rete fognaria del Comune di Sarego (VI), nel rispetto dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo e della normativa vigente in materia.

Il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico da parte di ACQUEVENETE S.P.A di acque reflue nella rete fognaria del Comune di Sarego (VI) sarà subordinata al parere favorevole di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Art. 5 - Tariffe

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., a titolo di corrispettivo per il convogliamento dei reflui provenienti dalle utenze site nella Frazione Vo' del Comune di Brendola (VI) nella rete fognaria del Comune di Sarego (VI), riconosce e si impegna a corrispondere a ACQUEVENETE S.P.A. un corrispettivo pari ai volumi idrici a ruolo di tali utenze alla tariffa pro tempore vigente stabilita per il solo servizio di fognatura dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" ed applicata dal Gestore ACQUEVENETE S.P.A.

Da parte sua, ACQUEVENETE S.P.A., per il trattamento e la depurazione dei reflui fognari provenienti dalle utenze site nel Comune di Sarego (VI) e convogliati nell'impianto di depurazione di Lonigo (VI), riconosce e si impegna a corrispondere a ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. un corrispettivo pari ai volumi a ruolo di dette utenze alle tariffe pro tempore vigenti stabilite per i servizi di fognatura e di depurazione dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" ed applicate dal gestore ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Art. 6 – Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano a versare i corrispettivi previsti al precedente Art. 5, con le seguenti modalità e scadenze:

- entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Parte corrisponderà all'altra Parte una somma comprensiva di una parte in acconto, quantificata nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale consuntivato in relazione all'anno precedente, e di una parte corrispondente al saldo di quanto dovuto in relazione all'anno precedente detratti gli acconti già corrisposti;
- entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna Parte corrisponderà all'altra Parte un'ulteriore somma a titolo di acconto quantificata anch'essa nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale consuntivato in relazione all'anno precedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", i versamenti saranno effettuati tra le Parti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato.

Art 7 - Gestione delle emergenze

Nei casi di emergenza, la parte che ne è venuta a conoscenza deve tempestivamente informare l'altra parte, attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

- Al tecnico responsabile della fognatura al n. verde 800 990050, attivo h24.
- Altri numeri utili: centralino 0444-459111.

Comunicazioni scritte successive all'evento emergenziale possono essere inviate per posta elettronica a: fognature@acquedelchiampospa.it.

Per ACQUEVENETE SPA

...

La comunicazione deve indicare il referente tecnico dell'emergenza (nome, cognome e recapito telefonico), la tipologia e causa del guasto, i tempi previsti di ripristino, le eventuali modalità provvisorie di funzionamento dell'impianto.

Art.8 - Decorrenza

Le pattuizioni previste nel presente accordo rimarranno vincolanti tra le Parti, salva diversa intesa da concordarsi per iscritto, sino al 28 febbraio 2029, data in cui la presente convenzione avrà termine.

Le Parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto, si ritiene sostituito integralmente la precedente convenzione sottoscritta tra le Parti in data 20/12/2012 ed in premessa citata, e che, da tale momento, cesserà quindi di avere effetto.

Ogni modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata per iscritto.

Art. 9 – Registrazione

Si darà luogo alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con spese a carico del richiedente la registrazione stessa art. 5 comma 2 DPR n. 131/1986.

Art. 10 – Modifiche alla Convenzione – Trattativa individuale

Ogni modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata per iscritto. Le parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo sono state

oggetto di trattativa individuale.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel d.lgs n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla legislazione nazionale e regionale.

Per ogni controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

Allegato 1: Planimetria raffigurane i tracciati delle fognature in gestione alle Parti ed i luoghi in cui sono posizionati i misuratori di portata (Art. 2-3).

Letto, confermato e sottoscritto in Arzignano (VI), li _____

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

ACQUEVENETE S.P.A.

